

SMARTGREEN03 S.R.L. - Segrate (Milano)

“Provvedimento conclusivo della conferenza dei servizi semplificata, in modalità asincrona di cui ai contenuti del secondo comma dell’articolo 14bis della legge n. 241 del 07.08.1990 e s.m.i., finalizzata alla procedura abilitativa semplificata - P.A.S. n. 314/2024, di cui all’articolo 6 del d.p.r. n. 28/2011 e s.m.i., prot. 24951 del 14/09/2024 per la realizzazione di un impianto di digestione anaerobica per la produzione di biometano di capacità pari a 500 smc/h da immettere nella rete di distribuzione da realizzarsi in regione tetti scaglia snc nel comune di Piossasco (TO).”

Con determinazione n. 141 del 11/03/2025, disponibile alla consultazione sull’Albo Pretorio del comune di Comune di Piossasco (TO).

Avviso di deposito relativo all’adozione della determina n. 141 del 11/03/2025 comune di Piossasco (TO).

Il sottoscritto

Matteo Grandi, nato a (omissis) il (omissis), codice fiscale (omissis), in qualità di amministratore unico della società Smartgreen03 S.r.l., con sede in Segrate (MI) via San Bovio 1/3 20054, codice fiscale e partita IVA n. 11162730961,

RENDE NOTO

L’esito positivo dell’iter avente ad oggetto:

“Provvedimento conclusivo della conferenza dei servizi semplificata, in modalità asincrona di cui ai contenuti del secondo comma dell’articolo 14bis della legge n. 241 del 07.08.1990 e s.m.i., finalizzata alla procedura abilitativa semplificata - P.A.S. n. 314/2024, di cui all’articolo 6 del d.p.r. n. 28/2011 e s.m.i., prot. 24951 del 14/09/2024 per la realizzazione di un impianto di digestione anaerobica per la produzione di biometano di capacità pari a 500 smc/h da immettere nella rete di distribuzione da realizzarsi in regione tetti scaglia snc nel comune di Piossasco (TO).”

Con determinazione n. 141 del 11/03/2025, disponibile alla consultazione sull’Albo Pretorio del comune di Comune di Piossasco (TO).

Comune di Piossasco 18/03/2024

Legale rappresentante della ditta:

SMARTGREEN03 S.R.L.
Via San Bovio 1/3 20054 Segrate (MI)
P.I. 11162730961



CITTÀ DI PIOSSASCO

CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO

Registrata il 11/03/2025
al n. 141 del Registro
Generale delle determinazioni

SETTORE TERRITORIO
SETTORE TERRITORIO
Proposta Numero 132

DETERMINAZIONE

OGGETTO:	PROVVEDIMENTO CONCLUSIVO DELLA CONFERENZA DEI SERVIZI SEMPLIFICATA, IN MODALITÀ ASINCRONA DI CUI AI CONTENUTI DEL SECONDO COMMA DELL'ARTICOLO 14BIS DELLA LEGGE N. 241 DEL 07.08.1990 E S.M.I., FINALIZZATA ALLA PROCEDURA ABILITATIVA SEMPLIFICATA - P.A.S. N. 314/2024, DI CUI ALL'ARTICOLO 6 DEL D.P.R. N. 28/2011 E S.M.I., PROT. 24951 DEL 14/09/2024 PER LA REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO DI DIGESTIONE ANAEROBICA PER LA PRODUZIONE DI BIOMETANO DI CAPACITÀ PARI A 500 SMC/H DA IMMETTERE NELLA RETE DI DISTRIBUZIONE DA REALIZZARSI IN REGIONE TETTI SCAGLIA SNC NEL COMUNE DI PIOSSASCO (TO).
-----------------	---

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TERRITORIO

Richiamati:

- il Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2025/2027, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 61 del 27/12/2024, esecutiva per decorrenza dei termini;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 179 del 30/12/2024 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per l'esercizio finanziario 2025/2027;

Rilevato che:

- con Decreto del Sindaco n. 4 del 27.02.2025 l'Ing. Roberta BALLARI è stata formalmente nominata Responsabile del Settore "Territorio" ai sensi del nuovo CCNL siglato il 21/5/2018, a decorrere dal 01/03/2025;
- la responsabilità dell'esecuzione dei singoli P.E.G., i quali costituiscono impegno di spesa a tutti gli effetti, è affidata ai Responsabili di Servizio ai quali compete la relativa attività gestionale;

Premesso che in data 14.09.2024, con prot. 24951 del 14.09.2024, la società Smartgreen03 srl con sede in via Serio n.6 a Milano, tramite il proprio procuratore Ing. Dario BIAGI, con studio professionale in Via Francesco Benaglia n.13, Roma (RM), quale professionista incaricato per la redazione del progetto in questione, ha trasmesso al Comune di Piovascico, istanza di Procedura Abilitativa Semplificata - P.A.S., ai sensi dell'articolo 6 del D.Lgs. 03 marzo 2011 n. 28 e s.m.i. per la "Realizzazione di impianto di digestione anaerobica per la produzione di biometano di capacità

pari a 500 Smc/h da immettere nella rete di distribuzione”, e contestuale realizzazione delle linee tecnologiche di collegamento alle reti, il tutto da realizzarsi in Comune di Piossasco, presso immobile ubicato in Regione Tetti Scaglia snc.

Considerato che, con protocollo n.2024/26196 del 27.09.2024, l’ufficio edilizia privata provvedeva a chiedere integrazioni rispetto alla documentazione presentata in quanto risultava carente di documentazione necessaria all’avvio della conferenza dei servizi.

Considerato che, con protocollo n.2024/29620 del 04.11.2024 la richiedente depositava un’integrazione alla documentazione trasmessa in precedenza.

Considerato che, con protocollo n.2024/29911 del 06.11.2024, l’ufficio edilizia privata provvedeva a chiedere nuovamente rispetto alla documentazione presentata in quanto risultava ancora carente di documentazione necessaria all’avvio della conferenza dei servizi.

Considerato che, con protocollo n.2024/32550 del 05.12.2024 la richiedente depositava un’integrazione alla documentazione trasmessa in precedenza.

Appurato che, a seguito dell’ulteriore documentazione trasmessa, con prot. 32719 del 06.12.2024 si è provveduto ad attivare la procedura della Conferenza dei Servizi semplificata in modalità asincrona, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 14bis commi 1 e 2 della Legge 241/90 e s.m.i., secondo cui la conclusione positiva del procedimento è subordinata, appunto, all’acquisizione di pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di assenso, comunque denominati, resi dalle amministrazioni competenti ed interessate dall’intervento in oggetto.

Appurato che:

- a seguito della nota sopra indicata di avvio del procedimento amministrativo in questione e di convocazione ed indizione della relativa e necessaria Conferenza semplificata in modalità asincrona, sono pervenuti, a questo Ente e direttamente al domicilio digitale del proponente, alcuni contributi tecnici che richiedevano necessari chiarimenti;
- con integrazione in data 16.01.2025 e registrata al ns. prot.2025/001264, la richiedente trasmetteva direttamente al protocollo del Comune di Piossasco le integrazioni richieste dagli altri enti partecipanti alla conferenza dei servizi asincrona;
- con comunicazione in data 22.01.2025 e registrata al ns. prot.2025/001781, lo scrivente Ente ricordava al Richiedente che la documentazione integrativa trasmessa in data 16.01.2025 e registrata al ns. prot.2025/001264 doveva essere direttamente trasmessa alle varie amministrazioni che avevano richiesto la stessa, così come già riportato nella comunicazione di indizione conferenza dei servizi del 06.12.2024, prot.2024/32719;
- le risultanze dell’istruttoria dello scrivente Ente avevano evidenziato il fatto che l’intervento proposto, benché conforme ai contenuti degli strumenti urbanistici generali comunali vigenti, risultava carente di alcuni contributi tecnici **necessari all’efficacia della P.A.S.**, richiesti in data 06/11/2024 con ns. prot. n.29911, che si riportano per maggiore chiarezza:
 - Dichiarazioni di impegno a dismettere l’impianto qualora risulti non operativo per 12 mesi consecutivi;
 - Deve essere depositato l'allegato 1 parte A al progetto della linea vita presentato, si precisa che gli allegati e l'elaborato tecnico dovranno essere predisposti, ai sensi dell'art.13 della DPGR 23.05.2016, N.6/R, tramite l'utilizzo dei modelli disponibili sul sito www.mude.piemonte.it;
 - Deve essere predisposto il progetto linea vita per tutte le coperture previste in progetto, anche per le trincee coperte e per il deposito mezzi, si precisa che gli allegati e l'elaborato tecnico dovranno essere predisposti, ai sensi dell'art.13 della

DPGR 23.05.2016, N.6/R, tramite l'utilizzo dei modelli disponibili sul sito www.mude.piemonte.it;

Considerato infine che la società proponente provvedeva a trasmettere direttamente agli Enti richiedenti le integrazioni da essi richieste.

Viste le determinazioni, prescrizioni, pareri di seguito ricevute in merito da questo Ente:

- nota di cui al protocollo n. 33640 del 17.12.2024 pervenuta dal Ufficio Ambiente del Comune di Piossasco che, prendendo atto delle valutazioni contenute nella relazione, prescrive che una volta realizzato l'impianto e messo in funzione si proceda alle misure dirette del rumore generato, al fine di escludere il disturbo della quiete pubblica;
- nota di cui al protocollo n. 33937 del 19.12.2024 pervenuta dalla Regione Piemonte Direzione Ambiente, Energia e territorio, Settore Urbanistica Piemonte Occidentale, con la quale si comunicava che, presa visione della documentazione progettuale, constatato che l'intervento consiste nel progetto di realizzazione di un impianto di digestione anaerobica per la produzione di biometano di capacità pari a 500 Smc/h, da immettere nella rete di distribuzione metano, a partire da biogas ottenuto dalla digestione anaerobica di matrici di origine vegetale e zootecnica, tenuto conto che, sulla base dell'esame della documentazione progettuale messa a disposizione e dalla consultazione della Tavola P2 (Beni paesaggistici) del Piano paesaggistico regionale, non si evidenzia l'esistenza di zone sottoposte a tutela paesaggistica nell'area interessata dall'intervento, pertanto si comunicava che non risultava necessaria l'espressione del parere di competenza del Settore regionale competente, in merito all'intervento in argomento;
- nota di cui al protocollo n. 33945 del 19.12.2024 pervenuta dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, Dipartimento per i servizi interni, finanziari, territoriali e di vigilanza, Direzione generale per i servizi territoriali, Divisione IV, Ispettorato Territoriale (Casa del Made in Italy) del Piemonte, della Liguria e della Valle d'Aosta, ex U.O. III -TO- Reti e Servizi di comunicazione elettronica nel settore telefonico, con la quale si comunicava che con la pubblicazione del Decreto Legislativo n. 48/2024 (G.U. n.87 del 13.04.2024), sono state introdotte diverse modifiche al codice delle comunicazioni elettroniche, in particolare viene sostituito l'articolo 56, con conseguente eliminazione del Nulla Osta del Ministero per la realizzazione di impianti e condutture di energia elettrica e/o tubazioni metalliche sotterrate.

In particolare si prevede che i soggetti interessati alla realizzazione delle opere sopra citate sottoscrivano una dichiarazione asseverata da un professionista abilitato, vedi fac-simile allegato, da cui risulti l'assenza o la presenza di interferenze con le reti di comunicazione elettronica. Tale dichiarazione deve essere presentata, prima dell'avvio dei lavori, all'ispettorato territoriale competente di questo Ministero, corredata da una dettagliata relazione a firma del professionista abilitato, dagli elaborati progettuali che attestino la conformità degli impianti e dall'atto di sottomissione (solo per condutture elettriche).

La dichiarazione sostituisce qualsiasi atto di assenso del Ministero sui relativi progetti ai sensi delle norme che regolano la materia, anche nell'ambito delle Conferenze di servizi di cui alla Legge 7 agosto 1990, n. 241. Il comma 4 dell'art. 56 novellato prevede che il Ministero vigila ed esercita controlli a campione sulla realizzazione dei progetti.

A tal fine i soggetti interessati sono tenuti a segnalare al Ministero l'inizio e la fine dei lavori inerenti al progetto, allo scopo di consentire l'accesso ai fini ispettivi del personale incaricato, nonché comunicare, nei termini e con le modalità prescritti, documenti, dati e notizie richiesti. Infine, il comma 7 precisa che per le attività di vigilanza e controllo previste dall'art. 56 sono dovuti al Ministero i compensi per le prestazioni conto terzi.

Infine, nel caso in cui sia prevista in progetto anche la realizzazione di reti di comunicazione elettronica ad uso privato, su supporto fisico, ad onde convogliate e con sistemi ottici, a

servizio dell'impianto elettrico o delle tubazioni metalliche (ad es. reti di telesorveglianza, telecontrollo, monitoraggio, altro) si informa ai sensi degli articoli 99 e 104 del Codice, l'attività di installazione ed esercizio di reti di comunicazione elettronica ad uso privato è assoggettata ad una autorizzazione generale che si consegue presentando una dichiarazione corredata dalla documentazione di cui all'art. 99 comma 4 e art. 107 del Codice al Ministero delle Imprese e del Made in Italy – Direzione Generale per il Digitale e le Telecomunicazioni – Divisione VIII Reti e servizi di comunicazione elettronica ad uso pubblico e privato. Regolazione normativa e tecnica della banda ultra larga e forme evolutive – 00144 ROMA – PEC: dgtel.div08@pec.mimit.gov.it;

- nota di cui al protocollo n. 955 del 14.05.2025 pervenuta dalla Ministero della Cultura, Soprintendenza Archeologica belle arti e paesaggio per la Città Metropolitana di Torino, con la quale veniva comunicato che, presa visione dell'istanza presentata alla competenza dell'ufficio, relativa al progetto di Realizzazione di impianto di digestione anaerobica per la produzione di biometano di capacità pari a 500 Smc/h da immettere nella rete di distribuzione metano;

Considerato che nell'ambito del procedimento di Conferenza dei Servizi, quest'Ufficio è chiamato a rendere il proprio parere di competenza di natura endoprocedimentale;

Esaminata la documentazione progettuale allegata all'istanza e vista la Relazione Tecnica di progetto elaborata per la ditta Smartgreen03 s.r.l., si prende atto che gli interventi non risultano assoggettati alla tutela di cui alla parte III del D.Lgs 42/04 e s.m.i e che dunque l'intervento non necessita di autorizzazione paesaggistica; pur ciò premesso, considerate le dimensioni ragguardevoli del nuovo impianto, la Scrivente auspica che le opere di mitigazione a verde, previste lungo tutto il perimetro, siano realizzate con particolare accuratezza e con elementi di pronto effetto al fine di limitarne comunque l'impatto sul contesto circostante.

Per quanto attiene la Tutela Archeologica, esaminata la localizzazione dell'opera in epigrafe, sulla base dei dati di archivio presso i Ns uffici, si è verificato come non sussistano provvedimenti di tutela archeologica o procedimenti di accertamento della sussistenza di beni archeologici in itinere, ai sensi del D.Lgs 42/2004. Tuttavia, in considerazione del fatto che l'area in oggetto si ubica in un territorio caratterizzato da numerose tracce di popolamento antico, si raccomanda di prestare la massima attenzione durante le operazioni di scavo previste in progetto. Qualora si verificassero rinvenimenti fortuiti di strutture, reperti e stratigrafie di natura archeologica e paleontologica, sarà necessario ai sensi dell'art. 90 del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i. darne immediata segnalazione a questo Ufficio, onde non incorrere nei reati e negli illeciti amministrativi di cui agli artt. 161, 175 e 176 del D.Lgs 42/2004 nonché degli artt. 635 e 733 del Codice Penale. I beni ritrovati dovranno essere possibilmente conservati nella loro giacitura originaria e i lavori in quel tratto dovranno essere interrotti sino al sopralluogo da parte di un funzionario di questa Soprintendenza.

- nota di cui al protocollo n.1376 del 17.01.2025 pervenuta dalla Regione Piemonte Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica, Settore Tecnico Regionale Città Metropolitana di Torino, con la quale si comunicava che, a seguito dell'istruttoria effettuata, i previsti lavori ricadono su aree non di competenza del Settore;
- nota di cui al protocollo n. 2056 del 24.01.2025 pervenuta dal Ufficio Lavori Pubblici e Manutenzioni del Comune di Piossasco che, visionate le integrazioni pervenute ha rilasciato parere favorevole;
- nota di cui al protocollo n. 2301 del 28.01.2025 pervenuta dalla Città Metropolitana di Torino, Direzione RA5, con la quale veniva comunicato che, esaminati gli elaborati progettuali, sulla base della richiesta datata 6/12/2024 prot. n. 32719/2024 da parte del Comune di Piossasco, si rilevava, ai sensi dell'art. 14 bis comma 2 della L.241/1990, che la parte geotecnica era incompleta.

Infatti le costruzioni previste, almeno in parte, non sono di modesta rilevanza, soprattutto i

digestori funzionano bene se non sono soggetti a cedimenti dei terreni sottostanti; quindi la relazione geotecnica, che, oltre alla caratterizzazione delle azioni sismiche (completa ed esaustiva), si basava su prove geotecniche in sito e determinava i parametri geotecnici dei terreni, avrebbe dovuto affrontare la verifica di stabilità delle fondazioni almeno di una delle opere a maggior carico imposto sui terreni e si sarebbero dovuti calcolare i relativi cedimenti.

In seguito sono state trasmesse delle integrazioni con PEC del 22/01/2025.

I cedimenti sono stati così calcolati per il serbatoio aventi maggiori dimensioni e il progettista Ing. F. Picotto li ha giudicati compatibili con la struttura, anche se sono stati omessi tutti i fogli di calcolo e ci si deve accontentare delle conclusioni del Professionista.

Invece manca la verifica di stabilità geotecnica della platea, ai sensi del D.M. 17/01/2018, capitoli 6.4.2 e 7.11.5.3.1, in condizioni statiche e in condizioni sismiche. Le formule più utilizzate in letteratura sono quelle di Brinch-Hansen, di Terzaghi, di Vesic, di Meyerhof.

Si prescrive che, prima dell'inizio lavori, sia effettuata la verifica e sia trasmessa all'Autorità competente al rilascio dell'autorizzazione per la realizzazione dell'opera;

- nota di cui al protocollo n. 2720 del 31.01.2025 pervenuta dal Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Torino, con la quale lo stesso Comando ricordava che, l'impianto in oggetto comprendendo le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi (Att.1 Cat.C - Att.2 Cat.C - Att.36 Cat.C - Att.74 Cat.B - Att.49 Cat.C di cui al DPR 151/2011), non può esimersi dall'espletare gli obblighi di cui all'articolo 3 dello stesso Decreto, e deve essere acquisito l'apposito parere di competenza. Nel contempo veniva evidenziato che l'indizione della Conferenza di Servizi non supera la necessità di attivare comunque le procedure di prevenzione incendi previste dal D.P.R. 151/2011 qualora l'oggetto della Conferenza stessa comprenda attività ricadenti in una delle declaratorie di cui all'allegato I al predetto regolamento di prevenzione incendi;
- nota di cui al protocollo n. 3164 del 05.02.2025 pervenuta dalla Città Metropolitana di Torino, Dipartimento Viabilità e Trasporti, Direzione Viabilità 2, Ufficio Tecnico Concessioni, con la quale veniva comunicato che, dall'esame degli elaborati progettuali, si rileva che l'intervento prevede l'immissione, con uscita di mezzi pesanti, sul ramo già esistente (ma parzialmente in stato di abbandono) che si immette sulla rotatoria p006 w04, presso km 19 della SP. 6.

Visto quanto risulta dall'Allegato 4 – Impatto sulla Viabilità a firma dell'Ing. Dario Biagi, che cita a pag. 6: “L'area in cui è inserito l'impianto può essere facilmente raggiunta tramite molteplici itinerari. Si precisa che si intende utilizzare, in entrata e uscita all'impianto la sola strada; l'accesso sulla SP6 è già presente e può avvenire agevolmente dalla rotatoria sulla strada di impianto”;

Vista la previsione, riportata a pag. 11 dell'elaborato di cui sopra, di quantitativi di transiti giornalieri di mezzi pesanti, in ingresso e in uscita dall'impianto, nel valore medio di 12,5 passaggi al giorno e nel valore di picco di 27,6 passaggi al giorno;

Visto che è in fase di studio e progettazione, a cura dell'Ufficio Tecnico Manutenzione Straordinaria e Nuove Opere della CMTO, un intervento per la messa in sicurezza della S.P.6 che contempla un potenziamento stradale anche del tratto comprendente la rotatoria p006 w04;

Sentito l'Ufficio Tecnico Manutenzione Straordinaria e Nuove Opere della CMTO e il Progettista della sistemazione della SP6, da una prima visione dell'elaborato di impatto sulla viabilità non paiono evidenziarsi significativi impatti sul progetto indotti dalle opere in oggetto a cura di Smartgreen 03.

Quanto sopra visto e considerato, si esprime parere preliminare favorevole alle opere in oggetto, con la seguente prescrizione.

In considerazione delle caratteristiche della SP. 6 quale strada primaria, a due corsie per senso di marcia ed a percorrenza veloce e dell'intenzione di accorpare/chiedere alcuni

accessi laterali nell'ambito del progetto sopra citato, si richiede che ogni ingresso/uscita all'area oggetto di intervento avvenga esclusivamente mediante la strada che si immette sulla rotonda della SP 6 (p006 w04), prevedendo una sistemazione stradale sull'innesto in rotonda e tratto di strada ad esso afferente, comprensiva di bitumatura sui primi 30 m della strada comunale (ricadenti in fascia di rispetto della strada provinciale).

Nel caso in cui, i successivi livelli progettuali dovessero prevedere opere in fascia di rispetto stradale (o interferenti con la SP. 6), dovrà essere presentata apposita istanza allo Sportello Concessioni della CMTO.

- nota di cui al protocollo n.3298 del 18.02.2025 pervenuta dalla Città Metropolitana di Torino, Dipartimento Ambiente e Sviluppo Sostenibile, Direzione Risorse Idriche e Tutela dell'Atmosfera, con la quale veniva comunicato che, per quanto riguarda la matrice scarichi idrici e acque meteoriche non si evidenziano elementi ostativi per la realizzazione dell'impianto in oggetto tenuto conto in particolare che viene dichiarata dal proponente l'assenza di scarichi di acque reflue industriali e indicate modalità di gestione degli scarichi domestici (scarico in strati superficiali del sottosuolo) in linea con la normativa di settore. Per quanto attiene le modalità di gestione delle acque meteoriche si rileva che sono state fornite le informazioni richieste e si sottolinea altresì che l'attività svolta presso il sito in oggetto non rientra tra le attività per le quali è previsto l'obbligo di presentazione e approvazione del Piano di Prevenzione e Gestione delle acque meteoriche di prima pioggia di cui al D.P.G. 1/R/2006. Pertanto la gestione delle acque in argomento è da valutarsi in relazione a quanto previsto dall'art. 3 del citato D.P.G.R. e nello specifico a quanto eventualmente previsto dai regolamenti comunale fermo restando l'obbligo di non peggiorare la qualità dei corpi recettori recapito delle stesse, il divieto di immissione in acque sotterranee e le idonee valutazioni idrauliche in relazione ai recettori individuati.

In materia di risorse idriche si rileva inoltre che è intenzione dell'impresa utilizzare quale approvvigionamento idrico un prelievo da acque sotterranee per il quale allo stato attuale non è stata presentata istanza di concessione, pertanto l'impresa dovrà provvedere in tal senso o individuare una fonte di approvvigionamento alternativa.

In tema di emissioni in atmosfera, valutato il progetto presentato a corredo dell'istanza di PAS, vista la documentazione integrativa pervenuta in data 23/01/2025 si comunica che la documentazione tecnica presentata risulta completa delle informazioni necessarie e non si evidenziano elementi ostativi per la realizzazione dell'impianto.

Stante quanto sopra si sottolinea che a seguito dell'eventuale riscontro positivo al progetto presentato dalla Società Smartgreen03 da parte del Comune di Piovascico, l'impresa dovrà conseguire idonea autorizzazione per le emissioni in atmosfera e lo scarico delle acque reflue domestiche secondo i disposti normativi previsti dal D.P.R. 59/2013 in relazione all'Autorizzazione Unica Ambientale.

Per quanto riguarda le operazioni di trattamento, stoccaggio dei materiali destinati alla digestione anaerobica e il successivo utilizzo del digestato si ritiene necessario evidenziare l'obbligo del rispetto di tutti i disposti previsti dal Regolamento Regionale 29 ottobre 2007, n. 10/R "Regolamento regionale recante: Disciplina generale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici e delle acque reflue e programma di azione per le zone vulnerabili da nitrati di origine agricola (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)" e s.m.i., con particolare riferimento a quanto previsto in merito alle operazioni di trattamento e stoccaggio dei materiali destinati alla digestione anaerobica (Titolo II Bis "Utilizzazione agronomica del digestato") e del digestato, nonché all'utilizzazione agronomica degli stessi e di comunicazione (art. 3).

Dato atto che tutte le osservazioni, prescrizioni e condizioni pervenute dalle Amministrazioni coinvolte, verranno recepite puntualmente nel dispositivo del presente provvedimento.

Visti:

- il D.Lgs. n. 387 del 29/12/2003 avente ad oggetto l'attuazione della Direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità, ed in particolare l'articolo 3 che detta gli obiettivi indicativi nazionali e le misure di promozione, e s.m.i.;
- il D.Lgs. n. 42/2004 Codice dei beni culturali e del paesaggio e s.m.i.;
- il D.Lgs. n.152 del 03/04/2006 sulle norme in materia ambientale e s.m.i.;
- il D.M. 10/09/2010 sulle linee guida per l'autorizzazione degli impianti di produzione energetica da fonti rinnovabili;
- il D.Lgs. del 28/03/2011 sull'attuazione della direttiva 2009/28/Ce sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili;
- il D.Lgs 25/11/2024, n. 190, Disciplina dei regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili, in attuazione dell'articolo 26, commi 4 e 5, lettera b) e d), della legge 5 agosto 2022, n. 118;
- il D.P.R. n. 380/2001 Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia e s.m.i.;
- la Legge 07 agosto 1990 n. 241 sulle nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi e s.m.i.;
- la Legge Regionale n. 56/77 sulla tutela ed uso del suolo e s.m.i.;
- il vigente P.R.G.C. del Comune di Piossasco.

Accertata la conformità del progetto proposto allo strumento urbanistico generale comunale vigente.

Rilevato che l'intervento proposto rientra tra quelli sottoposti alla Procedura Abilitativa Semplificata - P.A.S., di cui al D.Lgs. n. 28/2011 e successive modifiche ed integrazioni, in particolare imposte dai decreti cosiddetti semplificazioni.

Ritenuto di poter adottare la presente determinazione di conclusione favorevole con prescrizioni della Conferenza dei Servizi Semplificata decisoria svoltasi in modalità asincrona.

DETERMINA

- che le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento abilitativo;
- di concludere positivamente i lavori della Conferenza dei Servizi Semplificata ai sensi e per gli effetti dell'articolo 14bis della Legge n. 241/1990 e s.m.i., come sopra indetta e svolta, in modalità asincrona, che sostituisce ad ogni effetto tutti gli atti di assenso, comunque denominati, di competenza delle amministrazioni e dei gestori di beni e servizi pubblici interessati e tenuto conto delle osservazioni e prescrizioni in essi contenute;
- di stabilire che il presente atto costituisce determinazione conclusiva **favorevole con prescrizioni e condizioni vincolanti** così come impartite dalle amministrazioni coinvolte nel procedimento. Di seguito si riportano le prescrizioni specifiche e generali:

1. **Ministero delle Imprese e del Made in Italy, Dipartimento per i servizi interni, finanziari, territoriali e di vigilanza, Direzione generale per i servizi territoriali, Divisione IV, Ispettorato Territoriale (Casa del Made in Italy) del Piemonte, della Liguria e della Valle d'Aosta, ex U.O. III -TO- Reti e Servizi di comunicazione elettronica nel settore telefonico** prescrive che, venga sottoscritta una dichiarazione asseverata da un professionista abilitato, (vedi fac-simile allegato), da cui risulti l'assenza o la presenza di interferenze con le reti di comunicazione elettronica. Tale dichiarazione deve essere presentata, prima dell'avvio dei lavori, all'ispettorato territoriale competente di

questo Ministero, corredata da una dettagliata relazione a firma del professionista abilitato, dagli elaborati progettuali che attestino la conformità degli impianti e dall'atto di sottomissione (solo per condutture elettriche).

Segnalare al Ministero l'inizio e la fine dei lavori inerenti al progetto, allo scopo di consentire l'accesso ai fini ispettivi del personale incaricato, nonché comunicare, nei termini e con le modalità prescritti, documenti, dati e notizie richiesti.

Nel caso in cui sia prevista in progetto anche la realizzazione di reti di comunicazione elettronica ad uso privato, su supporto fisico, ad onde convogliate e con sistemi ottici, a servizio dell'impianto elettrico o delle tubazioni metalliche (ad es. reti di telesorveglianza, telecontrollo, monitoraggio, altro) deve essere acquisita ai sensi degli articoli 99 e 104 del Codice, l'autorizzazione generale che si consegue presentando una dichiarazione corredata dalla documentazione di cui all'art. 99 comma 4 e art. 107 del Codice al Ministero delle Imprese e del Made in Italy – Direzione Generale per il Digitale e le Telecomunicazioni – Divisione VIII Reti e servizi di comunicazione elettronica ad uso pubblico e privato. Regolazione normativa e tecnica della banda ultra larga e forme evolutive – 00144 ROMA – PEC: dgtel.div08@pec.mimit.gov.it;

2. **Ministero della Cultura, Soprintendenza Archeologica belle arti e paesaggio per la Città Metropolitana di Torino** prescrive che, considerate le dimensioni ragguardevoli del nuovo impianto, le opere di mitigazione a verde, previste lungo tutto il perimetro, siano realizzate con particolare accuratezza e con elementi di pronto effetto al fine di limitarne comunque l'impatto sul contesto circostante. Per quanto attiene la Tutela Archeologica, in considerazione del fatto che l'area in oggetto si ubica in un territorio caratterizzato da numerose tracce di popolamento antico, si prescrive di prestare la massima attenzione durante le operazioni di scavo previste in progetto. Qualora si verificassero rinvenimenti fortuiti di strutture, reperti e stratigrafie di natura archeologica e paleontologica, sarà necessario ai sensi dell'art. 90 del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i. darne immediata segnalazione a questo Ufficio, onde non incorrere nei reati e negli illeciti amministrativi di cui agli artt. 161, 175 e 176 del D.Lgs 42/2004 nonché degli artt. 635 e 733 del Codice Penale. I beni ritrovati dovranno essere possibilmente conservati nella loro giacitura originaria e i lavori in quel tratto dovranno essere interrotti sino al sopralluogo da parte di un funzionario di questa Soprintendenza;
3. **Città Metropolitana di Torino, Direzione RA5** prescrive che, prima dell'inizio lavori, sia effettuata la verifica di stabilità geotecnica della platea, ai sensi del D.M. 17/01/2018, capitoli 6.4.2 e 7.11.5.3.1, in condizioni statiche e in condizioni sismiche e sia trasmessa all'Autorità competente al rilascio dell'autorizzazione per la realizzazione dell'opera;
4. **Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Torino** prescrive che deve essere acquisito l'apposito parere di competenza previsto dal D.P.R. 151/2011 in quanto l'oggetto della Conferenza dei servizi comprende attività ricadenti in una delle declaratorie di cui all'allegato I al predetto regolamento di prevenzione incendi;
5. **Città Metropolitana di Torino, Dipartimento Viabilità e Trasporti, Direzione Viabilità 2, Ufficio Tecnico Concessioni** prescrive che ogni ingresso/uscita all'area oggetto di intervento avvenga esclusivamente mediante la strada che si immette sulla rotonda della SP 6 (p006 w04), prevedendo una sistemazione stradale sull'innesto in rotonda e tratto di strada ad esso afferente, comprensiva di bitumatura sui primi 30 m della strada comunale (ricadenti in fascia di rispetto della strada provinciale);
6. **Città Metropolitana di Torino, Dipartimento Ambiente e Sviluppo Sostenibile, Direzione Risorse Idriche e Tutela dell'Atmosfera** prescrive che non venga peggiorata la qualità dei corpi recettori recapito di eventuali acque meteoriche, vieta l'immissione in acque sotterranee e prescrive idonee valutazioni idrauliche in relazione ai recettori individuati.

Deve essere presentata istanza di concessione per utilizzare, quale approvvigionamento

idrico, un prelievo da acque sotterranee.

L'impresa dovrà conseguire idonea autorizzazione per le emissioni in atmosfera e lo scarico delle acque reflue domestiche secondo i disposti normativi previsti dal D.P.R. 59/2013 in relazione all'Autorizzazione Unica Ambientale.

Per quanto riguarda le operazioni di trattamento, stoccaggio dei materiali destinati alla digestione anaerobica e il successivo utilizzo del digestato si ritiene necessario evidenziare l'obbligo del rispetto di tutti i disposti previsti dal Regolamento Regionale 29 ottobre 2007, n. 10/R "Regolamento regionale recante: Disciplina generale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici e delle acque reflue e programma di azione per le zone vulnerabili da nitrati di origine agricola (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)" e s.m.i., con particolare riferimento a quanto previsto in merito alle operazioni di trattamento e stoccaggio dei materiali destinati alla digestione anaerobica (Titolo II Bis "Utilizzazione agronomica del digestato") e del digestato, nonché all'utilizzazione agronomica degli stessi e di comunicazione (art. 3)

7. **Comune di Piovasasco** prescrive che è necessario che la S.V. provveda a trasmettere all'Ufficio Edilizia Privata la seguente documentazione integrativa:

a) Documentazione che risulta necessario trasmettere per ottenere l'efficacia della P.A.S. (già richiesta con prot. n.29911 del 06.11.2024)

- Dichiarazioni di impegno a dismettere l'impianto qualora risulti non operativo per 12 mesi consecutivi;
- Deve essere depositato l'allegato 1 parte A al progetto della linea vita presentato, si precisa che gli allegati e l'elaborato tecnico dovranno essere predisposti, ai sensi dell'art.13 della DPGR 23.05.2016, N.6/R, tramite l'utilizzo dei modelli disponibili sul sito www.mude.piemonte.it;
- Deve essere predisposto il progetto linea vita per tutte le coperture previste in progetto, anche per le trincee coperte e per il deposito mezzi, si precisa che gli allegati e l'elaborato tecnico dovranno essere predisposti, ai sensi dell'art.13 della DPGR 23.05.2016, N.6/R, tramite l'utilizzo dei modelli disponibili sul sito www.mude.piemonte.it;

b) Documentazione che risulta necessario trasmettere prima dell'inizio dei lavori

- Fornire copia degli accordi preliminari di fornitura materie prime ed eventuale ritiro del digestato, senza correzioni o manomissioni, in quanto, quelli trasmessi, presentano alcune correzioni palesemente effettuate posteriormente alla firma. Gli accordi devono essere accompagnati da una relazione tecnica circostanziata in merito a quantità e provenienza dei prodotti, precisando che le indicazioni presenti nei contratti devono essere sempre espresse in Tonnellate, al fine di consentire una verifica quali - quantitativa delle materie prime in ingresso (70% materie in ingresso), negli stessi deve anche essere chiaramente riportata la disponibilità a ritirare il digestato, sempre con espressione quantitativa in Tonnellate, al fine di consentire una verifica quantitativa del riutilizzo del digestato (100% del digestato). Nei contratti dovrà essere esplicitato l'impegno che sia le forniture che l'eventuale ritiro del digestato si riferiscono esclusivamente all'impianto in oggetto, con sede in Piovasasco, regione Tetti Scaglia; Nel "Piano di approvvigionamento e spandimento", paragrafo 3.3 "*Fase di smaltimento e distribuzione*" si legge: " 3.3 *Fase di smaltimento e distribuzione Si evidenzia che l'impianto è situato in una posizione strategica, al centro di un vasto comparto agricolo locale, il che consente di effettuare la maggior parte della distribuzione del digestato entro un raggio di circa 15-20 km.*" Pertanto si richiede che prima dell'inizio dei lavori sia fornita relazione tecnica che dimostri e attesti la disponibilità delle aziende agricole del territorio, per la maggior parte in un raggio di

- 20 km, a ricevere il digestato a copertura della percentuale pari al 100% dello stesso.
- In merito all'affermazione riportata nella Vs. integrazione prot. 1264 del 16.01.2025 *“In caso di necessità, potranno essere affittati terreni nella zona esclusivamente per lo spandimento del digestato”*, si vieta categoricamente tale possibilità in quanto, senza lo svolgimento di attività di coltivazione del terreno, verrebbero meno le condizioni per la fattispecie dei “sottoprodotti” e diventerebbe attività di smaltimento rifiuti, non autorizzabile;
- Deposito delle garanzie finanziarie per assicurare l'esecuzione degli interventi di reinserimento e recupero ambientale stabilito dall'art.12, comma 4, del D.Lgs.387/2003, e relative linee guida nazionali (*“...impegno alla corresponsione all'atto di avvio dei lavori di una cauzione a garanzia della esecuzione degli interventi di dismissione e delle opere di messa in pristino, da versare a favore dell'amministrazione procedente mediante fideiussione bancaria o assicurativa secondo l'importo stabilito in via generale dalle Regioni o dalle Province delegate in proporzione al valore delle opere di rimessa in pristino o delle misure di reinserimento o recupero ambientale; la cauzione e' stabilita in favore dell'amministrazione che sarà tenuta ad eseguire le opere di rimessa in pristino o le misure di reinserimento o recupero ambientale in luogo del soggetto inadempiente; tale cauzione e' rivalutata sulla base del tasso di inflazione programmata ogni 5 anni...”*);
- Deposito presso il Comune di Piossasco del progetto delle opere strutturali da eseguirsi;
- Deposito di tutti i Progetti degli impianti da installare/trasformare/ampliare, ai sensi del D.M. n. 37 del 22.01.2008 e s.m.i.;

c) Documentazione che risulta necessario trasmettere a seguito della messa in esercizio dell'impianto

- misure dirette del rumore generato, al fine di escludere il disturbo della quiete pubblica.

Prescrizioni Generali:

In esecuzione alla proposta progettuale e relativi elaborati allegati all'istanza trasmessa, nonché sottoponendolo alle solite prescrizioni ed avvertenze generali, di rito contenute nei procedimenti autorizzativi edilizi, ovvero:

1. dovranno trovare applicazione tutte le norme sulla prevenzione degli infortuni sui luoghi di lavoro, di cui al D.Lgs. n. 81/08 e s.m.i.;
2. i diritti di terzi dovranno essere fatti salvi, riservati e rispettati in ogni fase dell'esecuzione dei lavori in oggetto;
3. dovranno essere osservate le norme e le disposizioni sulle opere in conglomerato cementizio armato normale e precompresso ed a strutture metalliche di cui alla Legge 05/11/1971 n. 1086, al D.M. 14/02/1992, al D.M. 09/01/1996 ed alla Circolare del Ministero dei Lavori Pubblici 15/10/1996 n. 252, nonché al D.P.R. n. 425/1994, ed in particolare al D.P.R. n. 380/01 e s.m.i., ovvero:
 - a) il costruttore dovrà presentare debita denuncia al Comune prima di iniziare le opere in cemento armato con allegato la dichiarazione del collaudatore designato, che attesta l'accettazione dell'incarico di collaudo;
 - b) il concessionario dovrà presentare al Comune, al termine dei lavori, il certificato di collaudo delle opere riportante l'attestato di avvenuto deposito, onde ottenere l'agibilità, ai sensi dell'articolo 67 del D.P.R. n. 380/01 e s.m.i.;
4. il luogo destinato alla costruzione di cui trattasi deve essere recintato lungo i lati prospicienti le vie, le aree o spazi pubblici e privati;

5. qualora non siano stati indicati nella procedura semplificata abilitativa il nominativo e l'indirizzo dell'impresa esecutrice dei lavori e quelli del direttore delle opere, come di regola deve avvenire, il titolare è tenuto egualmente a segnalarli per iscritto allo sportello unico, prima dell'inizio dei lavori medesimi, ovvero con la necessaria comunicazione di inizio dei lavori;
6. la comunicazione di inizio dei lavori non potrà avere luogo se prima il proponente non avrà effettuato la denuncia delle opere in cemento armato, conformemente all'articolo 4 della Legge n. 1086/71 e all'articolo 65 del D.P.R. n. 380/010 e s.m.i. ed adempiuto a tutte le prescrizioni di cui in premessa;
7. nel corso della costruzione dovranno essere adottate tutte le necessarie cautele, nell'osservanza delle vigenti disposizioni di legge e regolamentari, e tutte le eventuali precauzioni allo scopo di evitare incidenti e danni alle cose ed alle persone, e di ovviare, per quanto possibile, i disagi che gli stessi lavori possono arrecare ai terzi comunque interessati. L'impiego di mezzi d'opera rumorosi, o comunque molesti per la quiete e l'igiene pubblica, dovrà essere ridotto al tempo strettamente indispensabile e comunque limitato entro i limiti d'orario stabiliti dalle vigenti norme regolamentari;
8. la Segnalazione Certificata di Inizio Attività inerente l'agibilità di quanto edificato, dovrà essere proposta allo Sportello Unico per l'Edilizia entro 15 giorni dall'ultimazione dei lavori, secondo quanto previsto dal titolo III capo I del D.P.R. n.380/01 e s.m.i.;
9. per eventuali occupazioni di aree e spazi pubblici è necessaria l'apposita autorizzazione del competente ufficio comunale. Le aree e spazi occupati debbono essere restituiti al pristino stato, a lavoro ultimato o anche prima su richiesta dell'ufficio comunale, nel caso che la costruzione venisse abbandonata o sospesa per almeno 30 giorni;
10. per manomettere il suolo pubblico il costruttore dovrà munirsi di apposita autorizzazione, rilasciata dall'Ente competente;
11. le recinzioni di cui al punto 4 dovranno conformarsi alle prescrizioni di cui al vigente regolamento edilizio del Comune di Piossasco;
12. l'allineamento stradale e gli altri eventuali rilievi riguardanti il nuovo fabbricato verranno dati, previo sopralluogo da effettuarsi a richiesta e in presenza del direttore dei lavori;
13. è assolutamente vietato apportare modifiche di qualsiasi genere al progetto approvato, pena i provvedimenti sanciti dai regolamenti in vigore e l'applicazione delle sanzioni comminate dalla legislazione di riferimento;
14. il titolare del presente provvedimento abilitativo, il committente, il direttore dei lavori e l'assuntore dei lavori sono responsabili di ogni osservanza così delle norme generali di legge e di regolamento, come delle modalità esecutive fissate nella presente determinazione. L'inosservanza del progetto approvato comporta l'applicazione delle sanzioni penali e amministrative di cui alla vigente legislazione in materia urbanistica;
15. eventuali servizi di pubblica utilità esistenti sul lotto da edificare dovranno essere spostati a cura e spese del concessionario;
16. nell'area di cantiere dovrà essere esposto un cartello recante numero, data e titolare della procedura abilitativa, l'oggetto dei lavori, l'intestazione della ditta esecutrice, le generalità del progettista, del direttore e dell'assistente dei lavori e ad ogni richiesta del personale di vigilanza o controllo deve essere esibito il titolo abilitante. Tale personale ha libero accesso al cantiere e ad esso dovrà essere prestata tutta l'assistenza richiesta;
17. nel caso di sostituzione dell'impresa o del direttore dei lavori, il titolare del provvedimento dovrà darne immediata notizia allo Sportello Unico per l'Edilizia. In tutte le opere è tassativamente obbligatoria la continuità della direzione dei lavori da parte di un tecnico iscritto all'albo professionale, nei limiti della sua competenza;
18. dovranno essere osservate, se ed in quanto applicabili, tutte le prescrizioni contenute nelle vigenti norme in materia antisismica, sulle strutture portanti, sulla sicurezza degli impianti, sul contenimento del consumo energetico, sul superamento e l'eliminazione delle barriere

- architettoniche, sulla prevenzione incendi, sull'inquinamento;
19. l'inizio dei lavori è subordinato a tutte le autorizzazioni e disposti prescritti dalle leggi e regolamenti in vigore nonché ad avere adempiuto a tutte le prescrizioni di cui in premessa;
 20. l'efficacia della presente P.A.S. è da ritenersi valida sotto la specifica condizione che i disegni, così come tutti gli elaborati di progetto corrispondano a verità. In caso contrario essa è da ritenersi nulla e non efficace;

Nonché sottoponendo lo stesso provvedimento abilitativo alle seguenti prescrizioni di carattere particolare che sono da ritenersi comunque essenziali:

1. dovranno essere osservate tutte le disposizioni contenute nel vigente Regolamento Edilizio Comunale;
2. dovranno essere osservate le disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 311/2006, integrativo e correttivo del D. Lgs. n. 192/2005, nonché alla deliberazione di Consiglio Regionale n. 98-1247 del 11/01/2007 e della L.R. n. 13 del 28/05/2007 e successive modificazioni ed integrazioni inerentemente il rendimento energetico nell'edilizia;
3. secondo quanto imposto dalla vigente disciplina inerente la gestione delle terre e rocce da scavo, e secondo le prescrizioni contenute nel titolo riguardante la gestione dei rifiuti di cui al D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., nonché secondo il progetto in questione, le volumetrie di materiali prodotti dai movimenti terra saranno riutilizzate all'interno del medesimo sito di produzione, ai sensi dell'articolo 185 dell'appena citato decreto, a tal fine dovrà essere prodotto apposito elaborato grafico dimostrativo della collocazione in sito della quantità di suolo allo stato naturale (art. 185, comma 1, del D. Lgs. n. 152 del 03.04.2006 e s.m.i.) escavato e non contaminato; si ricorda, che ai sensi dell'art.24 D.P.R. 120/2014, prima dell'inizio dei lavori, dovrà essere verificata la non contaminazione del materiale escavato, ai sensi dell'allegato 4 del regolamento di cui sopra.
4. le emissioni sonore del cantiere dovranno rispettare i limiti imposti ordinariamente dal Piano di Classificazione Acustica vigente del territorio comunale. In alternativa si dovrà procedere all'ottenimento dei necessari titoli abilitativi secondo le modalità e i dettami previsti dalla Deliberazione della Giunta Regionale del Piemonte datata 27/06/2012 n.24-4049 inerente le disposizioni per il rilascio da parte delle Amministrazioni Comunali delle autorizzazioni in deroga ai valori limite per le attività temporanee, ai sensi dell'articolo 3 comma 3 lettera b) della L.R. n. 52/2000 e s.m.i..
5. **L'inizio dei lavori dovrà essere debitamente comunicato allo scrivente Comune e gli stessi dovranno essere iniziati entro un anno dal perfezionamento della P.A.S., ed ultimati entro e non oltre tre anni dall'avvio della realizzazione degli interventi, così come prescritto al comma 11, art. 8 del D.Lgs 190/2024.** Decorsi tali termini, la presente determinazione decade di diritto per la parte non eseguita. La realizzazione della parte dell'intervento non ultimata nel termine stabilito è subordinata al rilascio di nuovo provvedimento abilitativo per le opere ancora da eseguire, salvo che le stesse non rientrino tra quelle realizzabili mediante Il provvedimento abilitativo decade con l'entrata in vigore di contrastanti previsioni urbanistiche salvo che i lavori siano già iniziati e vengano completati entro il termine di tre anni dalla data di esecutività del presente atto.

Infine **si determina** di dare atto che

1. fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento tutti gli elaborati tecnici grafici e tecnici di cui alla P.A.S. in oggetto e in allegato;
2. **i termini di efficacia decorreranno dall'avvenuto adempimento di quanto descritto al punto 8, lettera a) della presente determinazione (Documentazione che risulta necessario trasmettere per ottenere l'efficacia della P.A.S.);**

Ai fini di cui sopra, si dispone che copia della presente determinazione sia trasmessa tramite PEC alle amministrazioni ed ai soggetti che per legge devono intervenire nel procedimento ed ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti.

Avverso il presente Provvedimento è ammesso, da parte dei soggetti legittimati, proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte entro il termine di sessanta (60) giorni dalla data di ricevimento del presente atto o dalla piena conoscenza, secondo le modalità di cui alla Legge 06 Dicembre 1971 n.1034 e s.m.i., ovvero Ricorso Straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla data di cui sopra, ai sensi del D.P.R. 24 Novembre 1971 n. 1199 e s.m.i..

IL RESPONSABILE
BALLARI ROBERTA
Atto firmato digitalmente